

Roma, 9 ottobre 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_37

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Titolari effettivi, pronte le nuove regole per la comunicazione**

Arrivano le nuove regole tecniche per comunicare al Registro delle imprese i dati sui titolari effettivi, ma il sistema resta bloccato. Con il decreto del 23 settembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre, il ministero delle Imprese e del made in Italy ha approvato la versione 7.20 delle specifiche, uno dei passaggi attuativi che avrebbero dovuto essere completati entro il 21 settembre in base al dlgs n. 122/2026 (si veda ItaliaOggi del 23/09/2026). Le nuove regole entreranno in funzione soltanto dalla data che sarà fissata da un successivo provvedimento del Mimit sull'operatività del nuovo sistema di accesso. Il dlgs n. 122/2026, in vigore dal 23 luglio, aveva previsto 60 giorni per adeguare il sistema italiano alle norme sull'accesso alla titolarità effettiva introdotte dalla direttiva antiriciclaggio Ue 2024/1640. L'intervento aggiorna le specifiche del 18 ottobre 2013 per la trasmissione telematica dei dati. L'allegato tecnico interviene sui controlli automatici al momento dell'invio delle pratiche: se la comunicazione presenta errori, il sistema blocca la spedizione e avvisa il mittente. Tra le verifiche rientra quella sui codici fiscali, che devono essere formalmente corretti e coerenti con i dati anagrafici dichiarati. Controlli specifici riguardano anche la dichiarazione del titolare effettivo individuato per partecipazione diretta superiore al 25% del capitale: per alcune società, la persona deve figurare nell'elenco soci con un valore nominale delle quote superiore alla soglia. Vengono inoltre definiti i requisiti per individuare il titolare effettivo di imprese, persone giuridiche private, trust o mandati fiduciari. L'aggiornamento adegua il sistema alla disciplina delle circostanze eccezionali che limitano l'accesso ai dati, introducendo un nuovo tracciato informatico per la dichiarazione del titolare quale controinteressato. Dopo la riforma europea recepita dal dlgs n. 122/2026, l'accesso non è più generalizzato: oltre ad autorità e soggetti obbligati, è consentito solo a chi dimostri un interesse legittimo. Se ricorrono i presupposti, alla pratica va allegato uno specifico file Xml ed eventuali Pdf. Dalla data di efficacia si aprirà un periodo transitorio di 60 giorni in cui il Registro continuerà ad accettare anche le pratiche predisposte con la vecchia versione. Scaduto il termine, i file non compatibili con la versione 7.20 saranno respinte. Il decreto non esaurisce gli adempimenti rimasti in sospeso. Il dlgs n. 122/2026 aveva previsto anche l'aggiornamento del disciplinare tecnico sulle misure di sicurezza per il trattamento dei dati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Soltanto dopo gli



adempimenti preliminari il Mimit può adottare il provvedimento che sancisce l'operatività del nuovo sistema. Sul Registro continua, inoltre, a pesare la vicenda giudiziaria che ne ha determinato il blocco. Dopo il rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato, la Corte di giustizia Ue si è pronunciata il 21 maggio 2026 nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24. Resta ora il passaggio davanti al Consiglio di Stato.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 6 ottobre 2026

➤ **Utili società a base ristretta, la riforma non è retroattiva**

La disposizione sulle nuove regole per le società a ristretta base partecipativa non è retroattiva non essendo norma di interpretazione autentica. Si applica così a partire dal 12 agosto 2026 (entrata in vigore del decreto correttivo omnibus). A enunciare il principio è la Corte di Cassazione nell'ordinanza 26234/2026 che interviene, dopo un mese circa dall'entrata in vigore del Dlgs 148/2026 (la camera di consiglio si è tenuta il 15 settembre), sull'applicazione dell'articolo 23 in merito alla presunzione di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa. La controversia trae origine dalla contestazione di maggior reddito al socio di una srl a ristretta base alla quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili. Il socio contestava, tra l'altro, l'inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in assenza di ricavi occulti o di costi inesistenti in capo alla srl. La Cassazione, che ha respinto il ricorso del contribuente, ha rilevato innanzitutto che nel regime anteriore all'entrata in vigore della nuova norma (articolo 23 del Dlgs 148/2026), nelle società di capitali a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra contabili opera anche quando il maggior reddito della società derivi da costi indeducibili, e non soltanto da ricavi occultati o da costi inesistenti, ferma restando la possibilità per il socio di fornire prova contraria. La Corte osserva poi che il citato articolo 23 non contiene alcuna disposizione che ne stabilisca l'efficacia retroattiva. Di conseguenza, si applica la regola generale dell'articolo 11 delle preleggi, secondo cui la legge dispone solo per l'avvenire. Per la Cassazione, quindi, la norma non può disciplinare fattispecie sostanziali già perfezionate prima della sua entrata in vigore, anche se il relativo giudizio è ancora pendente. I giudici di legittimità evidenziano poi che il nuovo articolo 23 non può essere qualificato norma di interpretazione autentica o come mera ricognizione del diritto già esistente, in quanto non si limita a chiarire il significato della disciplina precedente ma ridefinisce il perimetro applicativo della presunzione di distribuzione degli utili. Si tratta di una disciplina nuova e più ristretta rispetto a quella giurisprudenziale che si fondava nell'ambito delle presunzioni semplici (articoli 2727 e 2729 del Codice civile). La nuova norma consente invece la presunzione esclusivamente quando sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati o di componenti reddituali negativi indeducibili perché inesistenti. Questa tipizzazione è ritenuta dalla Corte più restrittiva e innovativa, perché esclude dall'ambito della presunzione ipotesi che, nel sistema precedente, la giurisprudenza comprendeva (ad es. quelle relative ai costi indeducibili per inerenza o competenza). In altre parole, il nuovo articolo 23 conserva la ristretta base partecipativa come presupposto soggettivo ma restringe i presupposti oggettivi e di conseguenza supera la precedente casistica giurisprudenziale. Effettivamente dalla lettura della nuova norma non si evince il suo carattere interpretativo, tuttavia la totale assenza in precedenza di una previsione normativa e la mera applicazione di una "regola giurisprudenziale", aveva fatto sperare che anche per accertamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo si potesse tener almeno in debito conto la presa di posizione del legislatore. Tanto più, se si considera che sostanzialmente, la



nuova norma recepisce l'iniziale interpretazione dell'amministrazione, avallata poi anche dalla prima giurisprudenza, secondo cui il maggior reddito derivante dalla contestazione di acquisti ritenuti indeducibili non era attribuibile quale utili extra bilancio ai soci perché relativo a somme di fatto già destinate a terzi (i fornitori).

Fonte: Laura Ambrosi Antonio Iorio, Il Sole 24 Ore del 7 ottobre 2026

➤ **Antiriciclaggio, rischi e sanzioni nella futura banca dati europea**

Rischi, carenze organizzative e sanzioni dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio entreranno in una banca dati europea condivisa dalle autorità. L'Autorità europea antiriciclaggio (Amla) ha aperto la consultazione sul progetto di norme tecniche (Rts) previsto dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento UE2024/1620. L'audizione pubblica è fissata al 3 novembre: si tratta di una proposta, non di nuove regole già applicabili. Secondo la bozza in consultazione non nasce un nuovo obbligo di segnalazione per banche, intermediari, operatori crypto e professionisti ma saranno le autorità ad alimentare l'archivio, utilizzando dati già disponibili o da raccogliere secondo il nuovo quadro antiriciclaggio. L'obiettivo è evitare duplicazioni e rendere i controlli più mirati, anche oltre i confini nazionali. La novità operativa riguarda il dettaglio delle informazioni. Per ciascun operatore confluirebbero, ove disponibili, il rischio inerente, la qualità dei controlli, il rischio residuo e i dati alla base delle valutazioni. Non soltanto il giudizio finale, ma anche motivazioni e rettifiche. Il progetto richiede la trasmissione di tutte le misure amministrative, sanzioni pecuniarie e penalità di mora, senza attendere la definitività. Andrebbero indicati anche ricorsi, accordi con la vigilanza e stato delle carenze: ancora presenti o già sanate. Invio e aggiornamenti sono previsti senza ritardo e comunque entro trenta giorni lavorativi. Entrerebbero nell'archivio i pareri che segnalano criticità antiriciclaggio o valutazioni negative su autorizzazioni e idoneità di soci e amministratori. Non sarebbe un registro pubblico né una lista di operatori inaffidabili. L'accesso resta riservato alle autorità per le loro funzioni, nel rispetto della protezione dei dati. Il regolamento istitutivo esclude le informazioni coperte da segreto professionale e limita a un massimo di dieci anni la conservazione dei dati personali. Restano esclusi anche i riferimenti alle segnalazioni di sospetto. L'avvio sarebbe graduale: per i dati sui singoli operatori la bozza indica il 31 maggio 2028 nel settore finanziario e il 31 maggio 2031 in quello non finanziario. Sono termini proposti per i flussi delle autorità, non scadenze di nuovi adempimenti aziendali. Per gli operatori, la ricaduta è organizzativa: rendere verificabili le valutazioni del rischio, documentare l'efficacia dei controlli e conservare evidenza delle misure correttive. Tuttavia, si pongono già alcuni interrogativi: se gli operatori potranno accedere e conoscere i dati che li riguardano, se potranno chiedere l'oscuramento, l'oblio o la cancellazione; se verrà tutelato il diritto ad un ricorso giudiziario effettivo anche cautelare. Lo vedremo al termine della consultazione.

Fonte: Valerio Vallefuoco, Italia Oggi dell'8 ottobre 2026

➤ **Tesori all'estero non dichiarati**

Quasi 1,9 miliardi di euro detenuti su conti correnti all'estero non dichiarati nel quadro Rws ma segnalati all'Agenzia delle entrate attraverso lo scambio automatico di informazioni. È quanto emerge dai dati scambiati attraverso il Common reporting standard (CrS) per i contribuenti che



hanno completamente omesso la compilazione del quadro dedicato al monitoraggio delle attività finanziarie estere. Sui 1,899 miliardi individuati, 381 milioni sono detenuti in Paesi black list e oltre 1,5 miliardi in Paesi non a fiscalità privilegiata. Applicando le sanzioni nella misura minima, il monte sanzionatorio potenziale raggiunge 68,4 milioni di euro. È uno dei risultati dell'analisi contenuta nella Relazione 2026 sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (si veda ItaliaOggi di ieri), che dedica un approfondimento al tax gap collegato alle lettere di compliance inviate dall'Agenzia delle entrate sulla base delle informazioni Crs. A questi importi si aggiungono le attività dei contribuenti che il quadro Rw lo hanno presentato, ma in maniera non corretta. In questo caso i dati Crs fanno emergere 454,1 milioni di euro detenuti all'estero, contro 275,1 milioni indicati in dichiarazione: lo scostamento è pari a 179 milioni. Di questi, 129,2 milioni riguardano conti in Paesi non black list e 49,8 milioni giurisdizioni black list. Il monte sanzionatorio potenziale è di 6,86 milioni, che scende a circa 1,14 milioni applicando il ravvedimento operoso. L'analisi riguarda le persone fisiche titolari di attività finanziarie e investimenti in Paesi aderenti allo scambio automatico di informazioni che hanno ricevuto una lettera di compliance per l'anno d'imposta 2018. I contribuenti sono stati selezionati perché non avevano correttamente assolto gli obblighi di monitoraggio fiscale attraverso il quadro Rw e/o non avevano dichiarato i redditi collegati alle attività detenute all'estero. Il Crs, operativo a livello internazionale dal 2016 e concordato da oltre cento Paesi, consente lo scambio automatico delle informazioni bancarie tra istituzioni finanziarie e amministrazioni fiscali. Per i residenti italiani i dati trasmessi dai Paesi aderenti possono essere incrociati con quelli indicati nella dichiarazione dei redditi. In particolare, il quadro Rw deve riportare le attività detenute all'estero ai fini del monitoraggio fiscale, mentre sui conti correnti e libretti di risparmio esteri è dovuta l'Ivafe (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero), in misura fissa pari a 34,20 euro per rapporto, oltre alla componente proporzionale applicabile ai prodotti finanziari. L'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. Prima dell'eventuale accertamento, le anomalie possono portare all'invio di una lettera di compliance. Il contribuente può regolarizzare errori e omissioni presentando una dichiarazione integrativa e versando maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte attraverso il ravvedimento operoso oppure fornire all'Agenzia elementi e documenti a sostegno della correttezza della propria posizione. L'approfondimento della Relazione si concentra sul primo criterio, che consente di misurare la differenza tra quanto dichiarato nel quadro Rw e quanto risulta effettivamente detenuto sui conti esteri. Sono stati considerati i conti con un saldo Crs complessivo superiore a 15 mila euro. Se il totale delle attività finanziarie dichiarate risulta invece pari o superiore alla somma dei saldi comunicati attraverso il Crs, il contribuente non viene segnalato. Dall'incrocio emerge anche un gap sull'Ivafe fissa superiore a 1,1 milioni di euro. La componente potenziale dell'imposta sui conti correnti e libretti esteri è stimata in 1,48 milioni, mentre quella dichiarata si ferma a 368.807 euro. I versamenti ricostruiti attraverso i modelli F24 sono invece stimati in 526.414 euro.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi dell'8 ottobre 2026

➤ **Antiriciclaggio, limitati gli accessi a dati personali ma con controlli effettivi**

La riservatezza antiriciclaggio può limitare l'accesso ai dati, non eliminare il controllo sulla loro utilizzazione. È l'equilibrio proposto dall'avvocata generale Laila Medina nelle conclusioni dell'8 ottobre 2026, causa C-222/25, X contro Rahapesu Andmebüroo, sull'accesso ai dati dell'unità



estone. La proposta, non vincolante, avrebbe oltre l'Estonia effetti unionali se accolta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. La novità sistemica è nel criterio funzionale: per raccolta, analisi e trasmissione di intelligence contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo, le unità di informazione finanziaria (Fiu) ricadrebbero nella direttiva 2016/680, non nel Gdpr. Conta il compito di prevenzione dei reati, anche senza essere autorità inquirenti. La natura amministrativa non sarebbe decisiva; autonomia e indipendenza resterebbero intatte. La tesi si oppone a quella della Commissione europea. Il Gdpr continuerebbe ad applicarsi alle attività estranee al contrasto. Non si aprirebbero indiscriminatamente gli archivi delle segnalazioni. Per l'articolo 15 l'accesso potrebbe essere negato anche integralmente, ma secondo norme anche regolamentari, chiare, prevedibili e proporzionate per durata e portata. Non basta un divieto assoluto sino alla distruzione dei dati privo di condizioni e garanzie. Il diniego deve essere documentato e controllabile. La garanzia decisiva è l'accesso indiretto dell'articolo 17: l'interessato deve essere sempre informato della possibilità di esercitare i diritti tramite l'autorità di controllo, anche quando la Fiu non confermi né smentisca il trattamento. Il controllo deve consentire una tutela giurisdizionale effettiva, coerente con gli articoli 8, 47 e 52 della Carta Ue. In Italia l'eventuale sentenza richiederebbe di verificare, per le funzioni principali della Uif, l'applicazione del Dlgs 51/2018 e il raccordo con il Dlgs 231/2007. Non nascerebbe da zero la tutela indiretta: l'articolo 2-undecies del Codice privacy già contempla il garante. La verifica riguarderebbe regime applicabile, motivazione dei dinieghi e concretezza dei controlli. Sul piano unionale si rafforzerebbe un regime comune per Fiu diversamente organizzate, rilevante anche nel nuovo quadro della direttiva 2024/1640. Cambierebbero inoltre i riferimenti per i trasferimenti verso paesi terzi: le decisioni di adeguatezza Gdpr non valgono automaticamente per la direttiva 2016/680. Resterebbero fermi, per banche e professionisti, il Gdpr e il divieto di rivelare le segnalazioni.

Fonte: V. Val., Il Sole 214 Ore del 10 ottobre 2026

I migliori saluti

a Segreteria



LF/cdr